



INTESA SANPAOLO
ASSICURA

Fascicolo informativo

Polizza Natanti

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per Natanti a Motore e Motori Amovibili

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Indice

| | |
|--|----------|
| ■ NOTA INFORMATIVA | 5 pagine |
| ■ GLOSSARIO | 2 pagine |
| ■ CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI | 6 pagine |
| ■ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 2 pagine |

NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI - Edizione 07/2015

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, il suo contenuto tuttavia non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Le modifiche apportate, successivamente alla data di stipulazione del Contratto, alla presente nota informativa saranno disponibili sul sito www.intesasanpaoloassicura.com.

Il Contraente può richiedere, telefonando al n 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante), o accedendo al sito internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. www.intesasanpaoloassicura.com con il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa ed in base alla formula contrattuale prescelta tra le possibili offerte della Compagnia.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 28. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

- Sede legale e Direzione Generale: Corso Inghilterra, 3 -10138 Torino -Italia, tel. +39 011.5554015, fax 011.5554018
- Uffici amministrativi: Viale Stelvio, 55/57 - 20159 – Milano – Italia, tel. +39 02.30511.

Il Contact Center risponde al numero telefonico: 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00.

Il sito Internet è www.intesasanpaoloassicura.com L'indirizzo di posta elettronica è: info@intesasanpaoloassicura.com

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dell'8/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

In base al bilancio d'esercizio 2014 Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. dispone della seguente situazione patrimoniale.

| Patrimonio netto | Capitale sociale | Riserve patrimoniali | Indice di Solvibilità* |
|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| € 149.347.311 | € 27.912.258 | € 121.435.053 | 4.04 |

* Rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. Informazioni sul contratto

1. MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione può essere stipulato a distanza, tramite internet o telefono, accedendo al sito www.intesasanpaoloassicura.com o tramite Contact Center chiamando il numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante).

Responsabile del coordinamento e del controllo del Contact Center

In caso di necessità il Contraente, telefonando al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante), può chiedere di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal Contact Center di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Scelta della modalità di trasmissione della documentazione

Il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ciascuna delle seguenti categorie di documenti:

- La documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal Contratto di assicurazione
- Il Contratto per la sua sottoscrizione
- Durante la vigenza del Contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Contraente, una volta effettuata questa scelta, potrà sempre modificarla previa comunicazione a Intesa Sanpaolo Assi-

cura S.p.A. Al di là della scelta effettuata, il Contraente può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta documentazione su carta.

Conclusione del Contratto: sua sottoscrizione e ritrasmissione

Il Contraente deve:

- Controllare l'esattezza dei dati forniti per il calcolo del Premio in fase di preventivo; gli errori rilevati devono essere comunicati prima di pagare il Premio. (A seguito di tale segnalazione, la Compagnia emetterà un nuovo preventivo)
- Inviare i documenti richiesti alla Compagnia per posta o per fax.

Se il Contraente intende sottoscrivere il Contratto deve pagare il Premio con le modalità comunicate con la lettera di accompagnamento del preventivo. Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 1.3. sul pagamento del Premio. La Compagnia, verificata la correttezza dei dati risultanti dalla documentazione ricevuta dal Contraente e l'avvenuto pagamento, emette la Polizza con decorrenza dalla data indicata nel preventivo e la invia al Contraente con il Certificato, il Contrassegno. Qualora invece il Contraente non abbia inviato o consegnato tutti i documenti necessari per concludere il Contratto, la Compagnia non procederà all'emissione della Polizza. Qualora dall'esito della verifica dei documenti da parte della Compagnia risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal Contratto, la Compagnia riemette un nuovo preventivo con l'indicazione del Premio corretto. Il Contraente può accettare o non accettare tale nuovo preventivo. Prima di firmare il Contratto, il Contraente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati nella scheda di Polizza:

- a) Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di Contratto pagamento del Premio; in questo caso Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. invia al Contraente una nuova Polizza con eventuale conguaglio del Premio e quindi procede alla sostituzione del Contratto. Il Contraente deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione di Premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto, restituendo gli originali della Polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde in suo possesso e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria alla restituzione del Premio pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N.
- b) Se il Contraente non rileva errori e/o omissioni, entro 15 giorni dalla data di pagamento del Premio deve restituire a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. l'originale della scheda di Polizza, completato con tutte le firme richieste.

Diritto di ripensamento esercitabile in caso di vendita a distanza

Entro 14 giorni dalla decorrenza della Polizza, il Contraente può recedere dal Contratto. A tal fine entro il suddetto termine, per esercitare tale diritto, deve:

- Inviare alla Compagnia la comunicazione scritta di ripensamento tramite raccomandata A.R., restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare il Certificato e il Contrassegno
- In caso di polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso. Al ricevimento dei suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la Compagnia restituisce al Contraente il Premio di polizza pagato e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al servizio Sanitario Nazionale. Si veda l'articolo 1.4. Diritto di ripensamento esercitabile in caso di vendita a distanza.

2. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile così come riportato all'articolo 2.1. delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA. Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali, in forza dell'articolo 144 del Codice, la Compagnia potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.

La Compagnia potrà esercitare infatti il diritto di Rivalsa nei casi previsti dall'articolo 2.3. Esclusioni e rivalse e nelle ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto. Come previsto dall'articolo 1.5. Dichiarazioni inesatte o reticenze.

AVVERTENZA. Sono presenti limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla Responsabilità Civile Auto si rinvia agli articoli 2.3. Esclusioni e Rivalse, 1.9. Limiti di navigazione. In nessun caso si darà luogo al pagamento di un sinistro superiore al capitale assicurato o al massimale indicati nel modulo di Polizza.

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 (o dall'ora riportata in Polizza) del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.

Avvertenza. La Polizza non prevede il tacito rinnovo e pertanto alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza l'assicurazione cesserà di avere efficacia. Il Natante/Motore Amovibile quindi da quel momento non sarà più assicurato. Il Contraente non è tenuto ad inviare alcuna disdetta o altra comunicazione alla Compagnia. Si rimanda per il dettaglio all'articolo 1.6.

2.1. Estensioni della copertura di responsabilità civile

La Compagnia assicura, gratuitamente ed in automatico, anche i danni causati nelle circostanze riportate all'articolo 2.2. estensioni Gratuite.

3. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Si ricorda che la garanzia di Responsabilità Civile non copre:

- I danni alla persona e alle cose subiti dal conducente
- I danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 - a) Il Proprietario del natante/motore amovibile, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di natante concesso in Leasing
 - b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente del natante e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
 - c) Ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice.

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEI RISCHI -NULLITÀ

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese al momento della conclusione del Contratto possono comportare effetti sulla prestazione assicurativa. Per maggiori dettagli si invita a leggere attentamente l'articolo 1.5. Dichiarazioni inesatte o reticenze, variazioni dei dati e aggravamento del rischio. Il Contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla legge.

5. PREMI

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il pagamento può avvenire mediante bonifico, carta di credito o bollettino postale. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.

La Polizza viene stipulata mediante tecniche di comunicazione a distanza e pertanto non prevede le provvigioni all'intermediario. Il Premio è determinato sui parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa.

È possibile per il Contraente ottenere la restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo per il quale il rischio è cessato. Per maggiori dettagli si rimanda alla regolamentazione dell'articolo 1.7. Trasferimento della proprietà del Natante/Motore amovibile, 1.8. Risoluzione del Contratto per furto, rapina, appropriazione indebita del Natante/Motore Amovibile.

6. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DA CONTRATTO

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile). La mancata denuncia di sinistro comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo. Si rinvia al successivo punto 3 per i termini entro i quali deve essere effettuata la denuncia.

7. REGIME FISCALE

Al Contratto si applica il trattamento fiscale italiano. L'aliquota d'imposta per la Responsabilità Civile auto è pari al 12,50% a cui si aggiunge il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50%.

A. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

8. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

AVVERTENZA. Il Conducente o il Proprietario devono darne avviso alla Compagnia, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza mediante comunicazione telefonica al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) e dall'estero al numero +39.0230328013 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00, oppure

- Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari al seguente indirizzo: Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
- A mezzo fax al numero 02.30328018
- Tramite e-mail all'indirizzo sinistri@intesasanpaoloassicura.com
- Consegnando la denuncia e i documenti necessari al gestore in Filiale.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. Ai sensi dell'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni in caso di Sinistro il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del responsabile civile, e dovrà utilizzare la Procedura Ordinaria (prevista dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private). In questi casi l'Impresa formula l'offerta, ovvero comunica i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta -o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – viene formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del Codice.

9. INCIDENTI CON CONTROPARTI ESTERE

In caso di Sinistro avvenuto in acque territoriali italiane con un Natante immatricolato o registrato all'estero, ovvero con un Motore amovibile munito di certificato di uso straniero o altro documento equivalente emesso all'estero, in relazione ai quali risulta assolto l'obbligo di assicurazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 del Codice e dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n° 86/2008, al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti, ci si potrà rivolgere a seconda dei casi:

- All'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, qualora il Natante/ Motore amovibile estero disponga di Certificato Internazionale di Assicurazione rilasciato dagli Uffici Nazionali di Assicurazione di Germania, Austria e Slovenia
- All'Impresa italiana che assicura il Natante/ Motore amovibile estero ai sensi delle lettere a) e d) dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n° 86/ 2008
- All'Impresa italiana con cui l'impresa di assicurazione del Natante/Motore amovibile responsabile del Sinistro ha concluso un'apposita convenzione per la gestione e la liquidazione dei Sinistri avvenuti in Italia
- All'Impresa di assicurazione del Natante/Motore amovibile responsabile del Sinistro abilitata o autorizzata ad esercitare in Italia.

In caso di Sinistro avvenuto al di fuori delle acque territoriali italiane, invece, occorrerà fare riferimento alla normativa dei diversi Stati ed alla normativa comune ai paesi dell'Unione Europea.

10. ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

I contraenti, gli assicurati e i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti con riferimento ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Sono previste alcune limitazioni all'accesso agli atti: perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, richieste attinenti ad atti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti, richieste di documenti contenenti notizie o informazioni relative a terzi.

Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile.

Nel caso della procedura di risarcimento ordinaria occorre inviare richiesta scritta (con tutti gli elementi utili all'identificazione del caso, allegando alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento) alla società che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

L'impresa di assicurazione, entro 15 giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale atto di accoglimento o eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso.

Nel caso di procedura di risarcimento diretto l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestoria, dandone contestuale informazione al richiedente. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestoria della richiesta di accesso.

Per i dettagli si rimanda all'articolo 146 del Codice delle Assicurazioni Private e al Decreto Ministeriale n.191/2998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9.12.2008.

11. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.
Gestione Reclami e Qualità del servizio
Corso Inghilterra 3
10138 Torino
Fax 011.0930015
email: reclami@intesasanpaoloassicura.com.

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all' IVASS, l'Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Fax: 06.42.133.745 o 06.42.133.353
indirizzo mail: ivass@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 848.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Prima di rivolgersi a tale Autorità:

A) nel caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli

Gli aventi diritto hanno la facoltà di avvalersi della *Conciliazione paritetica*, lo strumento per la risoluzione delle controversie con richiesta di risarcimento fino a 15.000 euro, nato da un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori. Si può ricorrere alla procedura di conciliazione dopo aver presentato una richiesta di risarcimento del danno e dopo aver fornito alla compagnia competente tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e la sua valutazione.

La procedura si attiva se si verificano le seguenti condizioni:

- non si è ottenuta risposta dalla compagnia entro i termini previsti dalla legge;
- se la compagnia ha rifiutato la richiesta di risarcimento;
- non sia stata accettata, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento da parte della compagnia;
- non si siano già incaricati altri soggetti per essere rappresentati ovvero, in caso di incarico già conferito a terzi, si sia ritirato tale incarico prima di avviare la procedura di conciliazione;
- si sia inoltrata la richiesta di risarcimento all'assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all'assicuratore del veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell'ambito della procedura per il risarcimento diretto).

Prima di procedere con la causa civile, gli aventi diritto devono avviare, con la necessaria assistenza di un avvocato, un tentativo di *Negoziazione assistita* (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive modifiche), in quanto condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo. La *Negoziazione assistita* è finalizzata alla composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti di un accordo.

B) per le restanti controversie relative al presente contratto, diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti

Gli aventi diritto devono avviare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

Le richieste di *Conciliazione paritetica*, di *Negoziazione assistita* e di *Mediazione* possono essere inviate presso l'Ufficio Sinistri - Mediazione di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. oppure all'indirizzo organizzazione@pec.intesasanpaoloassicura.com ovvero al numero di fax 02.30328018

Intesa Sanpaolo Assicura è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Alessandro Scarfò)



GLOSSARIO

ACQUE NON PROTETTE

Acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un Quadrante.

ALAGGIO

Manovra per portare un Natante all'asciutto.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla navigazione del natante.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il decreto legislativo N. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerente le assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 e N. 2446 del 21/07/2006.

CONTACT CENTER

La Struttura Organizzativa messa a disposizione dalla Compagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che in funzione della procedura di vendita applicabile sottoscrive la Proposta o il Contratto di assicurazione e che paga il Premio.

CONTRATTO

Il Contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale è operativa la polizza e la garanzia assicurativa ha effetto.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'Assicurato deve dare all'assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

DERIVA

Lama fissa o mobile, di metallo o di legno, posta sotto un Natante secondo il suo asse longitudinale allo scopo di ridurre lo scarroccio (lo spostarsi della nave lateralmente, cioè sottovento).

DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE

Certificato di assicurazione, contrassegno, polizza e Fascicolo Informativo.

DOTAZIONI DI SICUREZZA

Strumenti o dotazioni prescritti dalle leggi vigenti per l'abilitazione alla navigazione prevista per il Natante assicurato.

FIN-NET

È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

IVASS (GIÀ ISVAP)

È l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che, tra l'altro, disciplina i contenuti e le modalità di stesura del Fascicolo Informativo delle polizze di assicurazione.

MASSIMALE

Somma, contrattualmente stabilita, che rappresenta il limite massimo dell'esposizione della Compagnia per i risarcimenti (come per esempio quelli derivanti dall'assicurazione di Responsabilità Civile).

MOTORE AMOVIBILE

Il motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi.

NATANTE

L'imbarcazione ad uso privato o l'unità da diporto che il Contraente ha indicato in polizza, che consiste nell'insieme di scafo, motore, alberi, vele, Pertinenze ed Accessori Stabilmente installati - esclusa la stazione radio-telefonica -e Dotazioni di sicurezza.

NODO

L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora (1.852 m/h).

POLIZZA

È il documento che prova il Contratto di assicurazione.

PREMIO

È l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo del Contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel periodo di tempo che la legge fissa per il suo esercizio. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROPRIETARIO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Natante/Motore Amovibile.

R.C.A.

Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del Proprietario di un natante/motore amovibile per i danni causati a cose o persone derivante dalla navigazione. Con l'assicurazione obbligatoria, la Compagnia si sostituisce all'Assicurato nel pagamento di tali danni.

RIVALSA

Facoltà della Compagnia di agire nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dal Contratto, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

Scoperto

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l'assicurazione.

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di sinistro rientrante nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si considerano terzi per i soli danni fisici:

- Il Proprietario del natante/motore amovibile, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di natante concesso in Leasing
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente del natante e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
- Ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Il conducente del Natante non è considerato terzo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusioni del Contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia e del Contraente, tramite Contact Center 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) o sito web www.intesasanpaoloassicura.com.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI

Sommario

A. GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

1. CONDIZIONI GENERALI
2. GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

B. PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

3. DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

A. GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

1. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- 1.1. Modalità di stipulazione del Contratto
- 1.2. Conclusione del Contratto
- 1.3. Pagamento del Premio ed effetto delle garanzie
- 1.4. Diritto di ripensamento esercitabile in caso di Vendita a distanza
- 1.5. Dichiarazioni inesatte o reticenze, variazioni dei dati e aggravamento del rischio
- 1.6. Durata e rinnovo della Polizza
- 1.7. Trasferimento della proprietà del Natante/Motore Amovibile
- 1.8. Risoluzione del Contratto per furto, rapina, appropriazione indebita del Natante/Motore Amovibile
- 1.9. Limiti di navigazione
- 1.10. Garanzie -modifiche al Contratto
- 1.11. Oneri fiscali
- 1.12. Procedimento di negoziazione assistita, mediazione, conciliazione paritetica e foro competente per la garanzia di responsabilità civile

1.1. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione può essere stipulato a distanza, tramite internet o telefono: accedendo al sito www.intesasanpaoloassicura.com o tramite Contact Center chiamando il numero **848.124.124** ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante

1.2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si intende concluso con la restituzione della Polizza alla Compagnia debitamente firmata e in ogni caso acquisita efficacia con il pagamento del Premio.

La conclusione del Contratto è altresì condizionata alla verifica da parte della Compagnia della correttezza dei dati dichiarati con riferimento al Natante o Motore Amovibile ed al suo utilizzo, e dell'identità del Contraente e del Proprietario del Natante o Motore Amovibile, se persona diversa.

Qualora la verifica abbia avuto esito positivo, a patto che il Premio sia stato pagato, la Compagnia invia al Contraente la Polizza, il Certificato e il Contrassegno.

Qualora invece il Contraente non abbia inviato o consegnato tutti i documenti necessari per la conclusione del contratto la Compagnia non procederà all'emissione della Polizza.

Il Contraente deve inviare alla Compagnia tramite posta:

- Libretto di navigazione del Natante o altra documentazione eventualmente richiesta
- Una copia firmata della Polizza entro 15 giorni dalla data del pagamento. Qualora dall'esito della verifica dei documenti da parte della Compagnia risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal Contratto, la Compagnia riemette un nuovo preventivo con l'indicazione del Premio corretto.

Il Contraente può accettare o non accettare tale nuovo preventivo.

1.3. PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

Il pagamento del Premio può avvenire, a scelta del Contraente, tramite carta di credito ovvero tramite bonifico o con bollettino postale, da effettuare nelle modalità indicate dalla Compagnia nella lettera accompagnatoria del preventivo. La Compagnia riconosce alla scrittura contabile di addebito del Premio il valore di piena e incondizionata quietanza di pagamento.

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 (o dall'ora riportata in Polizza) del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.

Nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine e la Compagnia non riceva il Premio, non viene emessa la Polizza ed i relativi documenti assicurativi (Certificato e Contrassegno).

1.4. DIRITTO DI RIPENSAMENTO ESERCITABILE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Entro 14 giorni dalla decorrenza della Polizza, il Contraente può recedere dal Contratto. A tal fine entro il suddetto termine, per esercitare tale diritto, deve:

- Inviare alla Compagnia la comunicazione scritta di ripensamento tramite raccomandata A.R., restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e Contrassegno
- In caso di Polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso. Al ricevimento dei suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la Compagnia restituisce al Contraente il Premio di Polizza pagato e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al servizio Sanitario Nazionale.

1.5. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE, VARIAZIONI DEI DATI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti in fase di preventivazione per il calcolo del Premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che apporta così le opportune modifiche in Polizza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del Contratto relative a fattori che influiscono sulla valutazione del rischio (ad esempio potenza del motore, uso del Natante), possono comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione, secondo gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Inoltre, successivamente alla conclusione del Contratto, il Contraente - e, se diverso, il Proprietario del Natante o Motore Amovibile - sono tenuti a comunicare qualsiasi successivo cambiamento nei dati forniti, secondo l'articolo 1898 del Codice Civile.

Anche in questo caso, la mancata o inesatta comunicazione delle informazioni può comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo. In conseguenza di queste eventualità:

- Per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, in caso di dichiarazioni inesatte o mancanti la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale (articolo 144 Codice delle Assicurazioni).

1.6. DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo; tuttavia, la Compagnia mantiene valide le garanzie presenti sulla Polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza, qualora la Polizza venga rinnovata entro tale termine e il Contraente provveda al pagamento del nuovo Premio.

Il Contraente non deve inviare alcuna disdetta.

1.7. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE/MOTORE AMOVIBILE

In caso di trasferimento della proprietà del Natante/Motore Amovibile a seguito di vendita, il Contraente dopo aver fornito idonea documentazione alla Compagnia può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO NATANTE/MOTORE AMOVIBILE

Il Contratto può essere trasferito su un altro Natante/Motore Amovibile, purché intestato al medesimo proprietario.

Il Contraente deve dichiarare per iscritto alla Compagnia che il precedente Natante/Motore Amovibile è stato venduto e restituire alla Compagnia il Certificato e il Contrassegno della Polizza oggetto della richiesta inviando gli altri documenti eventualmente indicati dalla Compagnia dai quali risulti che il Natante/Motore Amovibile è stato venduto. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Natante/Motore Amovibile in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

Il Contraente è tenuto a versare l'eventuale conguaglio del Premio; se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rimborso dell'eccedenza rispetto al Premio dovuto. A pagamento avvenuto, la Compagnia invia la nuova Polizza con Certificato e Contrassegno.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Per il caso di trasferimento della proprietà del Natante/Motore Amovibile, il Contraente può cedere il Contratto all'acquirente, dandone immediata comunicazione alla Compagnia, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per l'assicurazione dello stesso Natante/Motore Amovibile il cessionario dovrà quindi stipulare un nuovo Contratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contraente non abbia sostituito il Contratto su altro Natante/Motore Amovibile o non l'abbia ceduto, può richiedere la risoluzione del Contratto, inviando alla Compagnia:

1. La richiesta scritta di annullamento, restituendo con raccomandata AR gli originali del Certificato e del Contrassegno e gli altri documenti eventualmente richiesti dalla Compagnia, dai quali risulti che il Natante/Motore Amovibile è stato venduto

2. L'autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.

La Polizza è risolta con effetto dalla data di perfezionamento del trasferimento della proprietà. Al Contraente è restituito per ogni giorno di garanzia residua il Premio Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del Natante/Motore amovibile in conto vendita **purché seguita da trasferimento di proprietà** del Natante/Motore amovibile stesso; in tal caso a condizione che siano stati restituiti alla Società il certificato di assicurazione ed il contrassegno il rimborso del Premio pagato e non goduto decorre dal momento della consegna in conto vendita del Natante/Motore amovibile.

1.8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL NATANTE/MOTORE AMOVIBILE

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del Natante/Motore Amovibile, il Contratto si risolve a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia, telefonicamente, tramite Contact Center chiamando il numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante).

Il Contraente deve inoltre fornire alla medesima prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità e, se ancora in suo possesso, restituire il certificato di assicurazione e il contrassegno.

1.9. LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale:

- In acqua: per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei
- A terra: nei Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.

1.10. GARANZIE - MODIFICHE AL CONTRATTO

Durante il periodo di validità della Polizza, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia avvenuto un cambio del Natante/Motore Amovibile o una variazione della persona del Proprietario o della sua residenza.

1.11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente.

1.12. PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE PARITETICA E FORO COMPETENTE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli devono essere preliminarmente sottoposte a

un tentativo di Negoziazione assistita (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive modifiche), in quanto condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

Qualora non sia già stato attivato il tentativo di Negoziazione assistita è altresì possibile attivare la procedura di Conciliazione paritetica per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di responsabilità civile, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, e che rispettino determinate condizioni. Per tale procedura si rimanda alle informazioni previste sul sito www.intesasanpaoloassicura.com

Le controversie diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, relative al presente contratto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato

Le richieste di *Conciliazione paritetica*, di *Negoziazione assistita* e di *Mediazione* possono essere inviate presso l'Ufficio Sinistri - Mediazione di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Viale Stelvio 55/57, Milano, oppure all'indirizzo organizzazione@pec.intesasanpaoloassicura.com ovvero al numero di fax 02.30328018.

Qualora i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non abbiano avuto successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

2. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

- 2.1. Oggetto della garanzia
- 2.2. Estensioni gratuite
- 2.3. Esclusioni e rivalse
- 2.4. Documenti richiesti
- 2.5. Spese legali e gestione delle vertenze

2.1. OGGETTO DELLA GARANZIA

In conformità alle disposizioni in vigore, la Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione. La Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti nel Contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del Natante descritto in Polizza o di quello al quale il Motore amovibile descritto in Polizza sia di volta in volta applicato. Non sono assicurati i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Natante/Motore amovibile a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

2.2. ESTENSIONI GRATUITE

La Compagnia assicura gratuitamente anche:

- La responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private del Natante assicurato o di quello al quale il Motore amovibile assicurato viene applicato
- Per i NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente
- La Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosportistica, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano
- La responsabilità civile dei trasportati sul Natante indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la navigazione o la giacenza in acqua del Natante assicurato. La garanzia è prestata fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di 300.000 euro per ogni Sinistro.

Per questi rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, la garanzia è prestata in base agli stessi massi-mali di Polizza. Questi sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria; la parte che rimane è destinata al risarcimento delle sopraindicate estensioni.

2.3. ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)

Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:

- Nel caso di Natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti
- Per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione
- Se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
- In caso di dolo del conducente
- Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia la Compagnia rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- Il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata
- Il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Natante assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse per tale navigazione.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

2.4. DOCUMENTI RICHIESTI

Per sottoscrivere la Polizza, il Contraente deve fornire i seguenti documenti:

- Copia del libretto di navigazione del Natante/Motore Amovibile
- Eventuali altri documenti richiesti dalla Compagnia.

2.5. SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE

Fino a quando ne ha interesse, la Compagnia assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici. La Compagnia non riconosce le spese per legali o tecnici non designati da essa stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

B. PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

3. DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

RESPONSABILITÀ CIVILE

- 3.1. Denuncia di sinistro
- 3.2. Pagamento del sinistro ed eventuale rimborso
- 3.3. Obbligo di conservazione delle tracce di sinistro

RESPONSABILITÀ CIVILE

3.1. DENUNCIA DI SINISTRO

Ai sensi dell'articolo 144 del codice in caso di Sinistro il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa del responsabile civile, entro i limiti per i quali è stipulata l'assicurazione. In caso di incidente da navigazione il Conducente o il Proprietario del Natante/Motore Amovibile devono darne avviso alla Compagnia, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza mediante comunicazione telefonica al numero al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) e dall'estero al numero + 39.0230328013 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00.

Oppure

- Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari al seguente indirizzo:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
- Oppure a mezzo fax al numero 02.30328018
- Oppure tramite e-mail all'indirizzo sinistri@intesasanpaoloassicura.com.

La Compagnia fornisce le informazioni utili alla corretta denuncia del sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire. La denuncia in ogni caso deve contenere il numero della Polizza, la data e il luogo e le modalità di accadimento del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si applica l'articolo 1915 del Codice Civile "Omesso avviso di sinistro per cui la Compagnia può ridurre l'indennità a motivo del danno subito.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del sinistro e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l'Assicurato e gli aventi diritto possono accedere ai relativi atti.

Incidenti con controparti estere

In caso di Sinistro avvenuto in acque territoriali italiane con un Natante immatricolato o registrato all'estero, ovvero con un Motore amovibile munito di certificato di uso straniero o altro documento equivalente emesso all'estero, in relazione ai quali risulta assolto l'obbligo di assicurazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 del Codice e dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 86/2008, al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti, ci si potrà rivolgere a seconda dei casi:

- All'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, qualora il Natante/ Motore amovibile estero disponga di Certificato Internazionale di Assicurazione rilasciato dagli Uffici Nazionali di Assicurazione di Germania, Austria e Slovenia

- All'Impresa italiana che assicura il Natante/ Motore amovibile estero ai sensi delle lettere a) e d) dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 86/ 2008
- All'Impresa italiana con cui l'impresa di assicurazione del Natante/Motore amovibile responsabile del Sinistro ha concluso un'apposita convenzione per la gestione e la liquidazione dei Sinistri avvenuti in Italia;
- All'Impresa di assicurazione del Natante/Motore amovibile responsabile del Sinistro abilitata o autorizzata ad esercitare in Italia.

In caso di Sinistro avvenuto al di fuori delle acque territoriali italiane, invece, occorrerà fare riferimento alla normativa dei diversi Stati ed alla normativa comune ai paesi dell'Unione Europea.

3.2. PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO

La liquidazione del danno subito è effettuata dalla Compagnia del terzo responsabile. In nessun caso il danno liquidato può essere superiore al valore commerciale del Natante/Motore amovibile al momento del sinistro.

3.3. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Salvo gli interventi di prima urgenza, il Proprietario non deve far riparare il Natante/Motore Amovibile prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito da questa incaricato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Informativa aggiornata ad aprile 2015)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. (di seguito la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Vita, La informa à nella Sua qualità di "Interessato" ("**Contraente**") circa l'utilizzo di dati personali, eventualmente anche sensibili¹, che La riguardano e sui Suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, cittadinanza, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi² legittimati a fornire tale comunicazione, in occasione del rilascio del preventivo richiesto, dell'instaurazione del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione del rapporto stesso.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

Il Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità:

- Finalità strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale³.**
- Finalità derivanti da obblighi di legge**, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo⁴.
- Finalità di carattere commercial** volte a migliorare i prodotti/servizi della Società quali ricerche di mercato e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti/servizi offerti o a far conoscere i prodotti/servizi (compresa la partecipazione a manifestazioni a premio) della Società o di altre società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo. Tali attività potranno essere compiute direttamente dalle singole società interessate ovvero potranno essere svolte per il tramite di società terze specializzate nel settore marketing mediante interviste personali, somministrazione di questionari, con l'ausilio della posta ordinaria, del telefono (anche cellulare), della posta elettronica, del telefax o di altre tecniche di comunicazione a distanza anche automatizzate (ad es. SMS).

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali à previsto mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei Suoi dati à obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per procedere al rilascio del preventivo, per concludere, gestire o dare esecuzione al contratto di assicurazione. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di ottenere il preventivo richiesto, di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati trattati per le sole finalità di carattere promo-commerciale à assolutamente facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma inibisce la possibilità di svolgere le attività indicate al precedente punto 2, lettera c).

5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

a) Per le finalità di cui al precedente punto 2, lettera a) e b) e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, può essere necessario comunicare i Suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti⁵ del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano à in Italia o all'estero (anche al di fuori dell'Unione Europea)⁶ à come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l'eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell'Unione Europea, ed à strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale.

b) Per le finalità di cui al punto 2, lettera c) i Suoi dati personali (non sensibili) possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza; a società specializzate per l'informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione della clientela; a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); a studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; a società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il consenso che Lei chiediamo, pertanto, riguarda la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al punto 2, lettera c) ed è facoltativo. Le precisiamo infine che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile online sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. DATI DI SOGGETTI TERZI

La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti da Lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla fornitura e gestione dei servizi e/o prodotti richiesti (finalità di cui al precedente punto 2, lettera a) e/o per adempiere a obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lettera b).

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3, cAP 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy, Lei può rivolgersi al Responsabile Area Sviluppo Prodotti e Gestione Portafoglio pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento designato per il riscontro agli interessati e domiciliato per le funzioni presso la sede legale della Società. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è a disposizione degli Interessati anche presso la sede legale della Società oppure può essere richiesto anche scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

- L'art. 4, comma 1, lett. d) del Codice Privacy definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose.
- Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui Lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.
- A titolo esemplificativo: predisposizione di preventivi, stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta di premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali; ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione; prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore.
- Ad esempio la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e il Casellario centrale infortuni.
- Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa":
 - Soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori
 - Agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.)
 - Società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società di consulenza e gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, carrozzerie convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società vi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione inbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti
 - Società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza
 - Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.)
 - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi
 - Organismi consorzi propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate
 - Nonché altri soggetti, quali: ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INFODAI, INPC-cci, Ministero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria, Magistratura, Forze dell'Ordine; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea per motivi inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione assicurativa (per es. riassicurazione).



**INTESA SANPAOLO
ASSICURA**

ADDENDUM DI AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO INFORMATIVO

La casella di posta elettronica certificata prevista dall'art. 4 del Regolamento IVASS n.8 di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è la seguente:

comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com

Fermo il resto.